


14/1993



STATUTO COMUNALE

(in vigore dal 08/03/1993)

N.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE E VERIFICA		APPROVAZIONE	
			ENTE	FIRMA	ENTE	FIRMA
O	05.02.1993	PRIMA EMISSIONE	RG		C.C. N.10	
1	12.12.1996	MOD. ART.12 COMMA 3°	RGQ		C.C. N.103	
2	13.01.1998	MOD. ART.12 GOMMA 3°	RGQ		C.C. N.04	

STATUTO DEL COMUNE DI BROLO

(Provincia di Messina)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Brolo

Questo Comune, ente autonomo locale e circoscrizione di decentramento statale e regionale, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.

Il territorio del Comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 del 2 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica, ha una estensione di Ha 786 e confina:

- a) con il mar Tirreno;
- b) con i comuni di Ficarra, Piraino, Naso, S. Angelo di Brolo.

La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

La sede comunale è ubicata nel capoluogo e nell'edificio all'uopo destinato, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.

Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura per intero, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.

Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.

Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.

Art. 2

Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Il Comune riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea.

Il Comune promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della carta europea delle autonomie locali.

Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.

Il Comune svolge azioni positive e promuove e sostiene iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne.

Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

Il Comune tutela i diritti dell'infanzia e della famiglia favorendone la promozione.

Il Comune in particolare opera per:

- rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità in conformità ai principi ispiratori della legge regionale n. 22/86;

- promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani valorizzandone la funzione sociale;

- valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori;

- garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;

- organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale;

- garantire un efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;

- promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;

- promuovere lo sviluppo turistico, attraverso la salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e paesaggistico del Comune pure attraverso il recupero e la valorizzazione del centro storico;

- organizzare il coordinamento della viabilità, della circolazione e dei parcheggi all'interno del centro abitato ed impegnarsi per il superamento delle barriere architettoniche;

- tutelare le minoranze religiose, culturali ed etniche.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio.

Art. 3

Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.

Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.

Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta ad 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, alla giunta e ad almeno 400 cittadini residenti.

Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. **6 del T.U.267/00** e della legge regionale n. 48/91.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.

Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sull'interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.

Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta ed al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Titolo II

PARTECIPAZIONE

Art. 4

Forme associative

Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione purché costituite nelle forme di legge, le organizzazioni di volontariato, religiose, culturali, di promozione sociale e civile e di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico, gli enti e i gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.

E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi di cui al primo comma.

Art. 5

Consultazione

Il consiglio comunale deve istituire organismi di consultazione e disciplinarne il funzionamento e la consultazione, al fine di garantire un diretto collegamento fra il Comune ed i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative, sia in modo generale e continuo che per singole materie o provvedimenti.

La consultazione di detti organismi è obbligatoria e gli organi comunali devono tenerne conto nelle emissioni dei loro provvedimenti, tranne che il parere pervenga oltre trenta giorni dalla richiesta; devono, altresì, motivare decisioni non conformi.

Gli organi comunali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale,

effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.

Detti organismi hanno durata quadriennale ed in prima istanza devono essere costituiti entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto e saranno rinnovati prima della loro scadenza.

Art. 6

Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

- istanze su questioni di carattere specifico;
- petizioni su questioni di carattere generale, al fine di promuovere interventi per la tutela dell'interesse collettivo.

Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.

Il regolamento stabilirà le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.

Art. 7

Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi d'interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimenti e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.

La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore a 300 della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il quorum di cui al precedente art. 3.

La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età.

Per i problemi riguardanti singoli frazioni, detto numero di richiedenti rimane fissato nella misura del 60% dei cittadini aventi diritto a promuovere l'iniziativa e residenti nella frazione.

Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.

La proposta, verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 60 giorni dalla sua presentazione.

Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Le proposte respinte non possono essere ripresentate prima della scadenza di un anno dalla presentazione.

Art. 8

Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui al predetto art. 4 hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.

Il regolamento dovrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente art. 4 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitrii.

Il regolamento previsto dal 3° comma del successivo art. 11 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento che non potrà avvenire oltre il 15° giorno dalla richiesta.

Art. 9

Referendum

Il referendum consultivo si può tenere solo una volta l'anno ed è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nella C.E.C.

Il referendum potrà essere indetto quando:

a) lo richieda non meno del 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;

b) lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni.

La richiesta di referendum, di data non inferiore a 90 giorni dalla prima autenticazione, che potrà avvenire anche con le modalità previste dal **DPR 445/00**, escluso personale che ricopre incarichi politici o di nomina politica nell'ambito del territorio comunale, deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.

La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata dal segretario comunale e da due impiegati comunali appartenenti alle due maggiori qualifiche funzionali previste in Comune estratti a sorte da apposito elenco, mentre il consiglio delibererà la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a comunicare al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum.

Il consiglio deciderà in merito, conformemente all'esito della consultazione.

Art. 10

Limiti ed esclusioni

Sono escluse dall'esercizio del diritto e dal referendum le seguenti materie:

- a) imposte, tasse, tributi e bilancio;
- b) designazione e nomine o questioni concernenti persone;
- c) annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi e di opere già appaltate;
- d) stato giuridico del personale;
- e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Art. 11

Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, nei casi e con le modalità previste da apposito regolamento, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91.

La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.

Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre, regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso, nonché la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi, si renderà necessario anche conciliare l'orario degli uffici comunali con l'esigenza di consentire anche a coloro che, come lavoratori subordinati hanno un vincolo d'orario di prendere di persona visione dei procedimenti amministrativi.

Art. 12

Difensore civico

E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale.

A tutte le richieste del difensore civico l'amministrazione deve dare risposta scritta entro 20 giorni dalla presentazione.

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei 5/6 dei consiglieri in carica, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, fra cittadini, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e di età non inferiore ai 35 anni. Qualora nessun cittadino, in possesso dei predetti requisiti, ottenga nella prima votazione detta maggioranza, si procederà a successive votazioni, in cui risulterà nominato quello che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

La carica di difensore civico non può essere ricoperta da membri del Parlamento europeo e nazionale, nonché deputato regionale, consigliere provinciale e comunale, dai candidati ancorché non eletti al consiglio comunale nelle ultime elezioni amministrative.

Resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile; inoltre, decade per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali e può essere revocato, con la stessa procedura della nomina, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

La carica è onorifica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con le modalità previste dal regolamento e si avvale della consulenza dei funzionari comunali.

L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature ed un dipendente, nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.

I rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini ed il funzionamento dell'ufficio saranno disciplinati dal regolamento.

Titolo III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.
4. Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.
5. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
6. Per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, degli amministratori del Comune, delle aziende, dei consorzi e delle istituzioni comunali si applicherà la legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.
7. E' fatto obbligo al sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali e al difensore civico di depositare nell'ufficio di segreteria entro il mese di luglio di ogni anno e una copia della dichiarazione dei redditi personali relativamente all'anno precedente, della moglie e dei figli conviventi, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiarano le azioni possedute in società, l'utile conseguito nell'anno precedente e la quota eventualmente ripartita, nonché i depositi all'estero; infine sempre con le stesse modalità dovranno dichiararsi pure gli eventuali carichi penali ed eventuali condanne riportate in ordine a reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 14

I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

Le mozioni, presentate da almeno 4 consiglieri saranno discusse nella prima riunione dei capigruppo che decideranno l'eventuale iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme ed i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno tre consiglieri.

Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 15

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi ed alle norme statutarie.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. **42 T.U.EL**, e dalla legge regionale n. 48/91, come modificato dall'art. **26 L.R. 7/92**.

Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, garantendo la presenza della minoranza.

Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.

Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.

Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. **53 T.U.EL** e dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Sono istituite, in seno al consiglio comunale, le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.

I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 16

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.

I verbali, le audizioni ed i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza ed esprime agli organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.

Art. 17

Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vicepresidente a maggioranza semplice.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.

Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dall'art. 174 dell'O.A.EE.LL., alla surroga dei consiglieri mancanti.

Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.

Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 18

Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno:

- entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione;

- entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.

Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

a) per determinazione del presidente;

b) per richiesta del sindaco;

c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.

Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

Art. 19

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

Il numero legale sarà verificato ad inizio di seduta ed ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato per garantire la rappresentanza della minoranza; in questo ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali ed urbanistici, forme associative e di cooperazione.

I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Art. 20

La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 6 assessori.

E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco può, in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.

Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 21

Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e delle proposte di deliberazione depositate in segreteria(*omissis*) ed i cui relativi pareri possono essere resi in corso di seduta nei casi di urgenza.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.

Art. 22

Attribuzioni

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti:

Nell'attività propositiva e di impulso:

a) predisporre gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;

b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;

c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo.

Nell'attività di amministrazione:

d) approva progetti, conferisce incarichi fiduciari ove consentito dalla normativa vigente; (*omissis*)

e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

f)(*omissis*) approva transazioni che non impegnano più bilanci;

g) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;

h) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali;

i) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli atti relativi ai dipendenti quando non siano di competenza di altri organi.(*omissis*)

Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 23

Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art.54 **T.U.EL** le funzioni di ufficiale di Governo.

Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Per l'esercizio delle sue funzioni il sindaco si avvale degli uffici comunali.

La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24

Gli assessori

Il presente articolo entra in vigore solo dopo lo svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992.

Gli assessori non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Esercitano attività di propulsione e di proposta nei confronti della giunta.

Non possono fare parte della stessa giunta parenti ed affini entro il 2° grado.

Art. 25

Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.

Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.

Il sindaco presta giuramento dinnanzi al **Consiglio Comunale**.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.

Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la procedura per la rimozione del sindaco, si applicherà quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

Art. 26

Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.

In particolare:

1. rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, richieste, (*omissis*) e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
2. (*omissis*) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
3. convoca i comizi per i referendum;
4. adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
5. (*omissis*) promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
6. rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
7. adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
8. esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92, le competenze previste **dalla lett. m) dell'art. 42 TUEL**
9. attribuisce le funzioni di messo comunale;
10. convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.

Art. 27

Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica, oltre alle attribuzioni previste per legge, statuto e regolamenti:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;

d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;

e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;

f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;

g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.

Art. 28

Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Ferma restando l'applicazione del 7° **comma dell'art. 54 DLGS 267/00**, nelle frazioni, ove si istituiscono delegazioni, distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione.

L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati.

Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni.

Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

Art. 29

Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art.30

Il segretario comunale

Il segretario comunale, oltre alle attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende e coordina i responsabili dei servizi, avvalendosi della collaborazione degli stessi uffici e servizi.

Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.

Al segretario se coincide con la figura di Direttore Generale è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche.

Art. 31

Competenze gestionali e di direzione

Il segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente.

Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. **94 e 105 del DLGS 267/00**, e dalla legge regionale n. 48/91:

1. esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;
2. sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
3. presiede le commissioni di concorsi.

4. (*omissis*) autorizza le missioni dei responsabili dei servizi e richiede le *loro* prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni. (*omissis*)
5. autorizza i congedi ed i permessi dei *responsabili dei servizi*, con l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;
6. dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie superiori a cinque giorni dei responsabili dei servizi;
7. esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti ai servizi;
8. contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio ed infligge la censura come previsto dal regolamento in quanto membro dell'ufficio disciplinare;
9. ove non sia richiesta l'opera di un notaio esterno, roga i contratti del Comune; egli in qualità di ufficiale rogante, ha le stesse attribuzioni spettanti ai notai.

Art. 32

Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale, ***quale responsabile della conformità dell'azione amministrativa a leggi, statuto e regolamenti,***

1. partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
2. ***svolge funzioni consultive, di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali,***
3. collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
4. coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
5. verifica l'efficacia e l'efficienza dei servizi e del personale ad essi preposto;
6. riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale n. 7/92;
7. riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
8. cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
9. verbalizza il giuramento degli assessori;
10. comunica all'Assessorato enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

Art. 33

Il vice segretario

Può essere prevista la figura del vice segretario, la cui nomina e i requisiti sono disciplinati dal regolamento, il quale coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza.

Titolo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.

L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.

L'attività amministrativa si articola in aree omogenee, dirette dal dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici e, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento.

L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 35

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.

Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.

Il regolamento organico disciplinerà inoltre:

a) l'organizzazione degli uffici e servizi;

b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;

c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera che non comportano conflitti di interessi in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al Comune;

d) le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;

e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine da approvarsi con delibera di consiglio comunale, per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, sempreché il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedervi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro.

Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità ed i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 36

Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale ed i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.

Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, ai sensi dell'art.10 L.689/81, la cui entità è stabilita nei relativi regolamenti.

Art. 37

Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. **49 TUEL e L.R. 30/00** sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano la qualifica di funzionari, fermo restando, in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento.

Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.

Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.

Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. **(omissis)**

Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli atti di mera gestione e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.

I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.

Art. 38

Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce ed organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.

La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.

L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberati dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. **113 TUEL, come modificato dall'art.35 L.441/01** sulla scorta di un piano tecnico finanziario.

La gestione di tutti i servizi pubblici deve essere improntata ad efficienza ed economicità.

Art. 39

Disciplina dei servizi

Un apposito regolamento, oltre alle forme di gestione, ai criteri di valutazione ed al contenuto del citato piano, disciplinerà:

a) l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi.

Per quelli gestiti in economia, il regolamento prevederà le varie modalità di esecuzione, di individuazione di fornitori ed esecutori, l'istituzione di appositi albi di ditte locali, le forme di contratto ed i modi di pagamento;

b) la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione, formato da quattro membri, oltre al presidente, nominati fra coloro che abbiano competenza tecnica e amministrativa e posseggano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni comunali;

c) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;

d) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, del presidente e del direttore;

e) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;

f) le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia gestionale e l'ordinamento finanziario e contabile;

g) le modalità dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo nonché la verifica dei risultati della gestione.

Art. 40

Forme associative

Il Comune, per lo svolgimento, in modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia.

La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento ed il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.

I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'art. **42 TUEL**, e dalla legge regionale n. 7/92, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali.

Art. 41

Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 149 e segg. TUEL l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato.

Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni.

I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta, rispondenti sempre a principi di congruità.

Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.

La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive ed agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa circostanziata con cui la giunta, come previsto dal 1° comma dell'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.

Al conto consuntivo sono allegati i bilanci ed i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto il Comune.

Art. 42

Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità; inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre all'accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dei servizi.

L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle vigenti disposizioni, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni ed i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del C.C., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'interno e relativo al trattamento economico.

Art. 43

I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. **192 TUEL**, e dalla legge regionale n. 48/91, e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli EE.LL., di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal relativo regolamento.

Alla stipulazione dei contratti provvedono i responsabili dei servizi ciascuno per competenza

Solo i contratti associativi o che suggellano forme di cooperazione con altri Comuni o P.A. sono stipulati dal Sindaco o suo delegato e vengono preceduti da delibere consiliari di autorizzazione.

Art. 44

Commissioni comunali

I casi di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza previsti per i consiglieri comunali sono estesi a tutti i componenti delle commissioni comunali.

Art. 45

Norme transitorie e finali

Si ritiene opportuno non prevedere norme transitorie e finali neanche per il futuro.